

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 16 gennaio 2017, n. 6

CIG in deroga 2016/F268. Mancata ammissione al trattamento di CIG in deroga.

Il Dirigente del Servizio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

- Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
- Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno solare;
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, *"la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale"*;
- Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che *"la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica"*;

- Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;
- Esaminate le domande di CIG in deroga presentate dalle imprese per il periodo gennaio -dicembre 2016;
- Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sono ammesse a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazioni indicate nel predetto allegato;
2. l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, **non è autorizzata** ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate;
3. le imprese di cui all'allegato A, come previsto dall'accordo 20 gennaio 2016, potranno proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regione-puglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), e allegando i documenti mancanti in originale entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati. Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione alla documentazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente. Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione. Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria e pubblicata la determina di non ammissibilità. Decorsi 30 gg. dalla pubblicazione, qualora le imprese non abbiano provveduto alla integrazione della documentazione mancante, le istanze si intenderanno respinte.
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

5. il presente provvedimento:
- a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

Allegato A

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CTG	Data Fine CTG	NOTE
1	FG/F08/04	01/09/2016	9646	00532770716	Commercio	3101672514	aesculapius s.a.s.	FOGGIA	71100	via Paolo Tellestano 188	FG	136	01/07/2016	30/09/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, di recarsi entro 8 gg al CPF); periodo richiesto: 13 settimane e 1 giorno
2	FG/F08/05	01/09/2016	9647	00500350715	Commercio	3101512609	AESCULAPIUS SRL	FOGGIA	71100	VIA NAPOLI 67	FG	303	01/07/2016	30/09/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, di recarsi entro 8 gg al CPF); periodo richiesto superiore al massimale consentito (13 settimane); periodo richiesto: 13 settimane e 1 giorno
3	LE/F09/16	03/10/2016	10993	03569570751	Ind15dip	4105799409	ING. VITO PRATO ENGINEERING SRL	LECCE	73100	VIA IMBRIANI, 36	LE	5530	15/09/2016	15/12/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016: indicazione puntuale della data di fine del periodo richiesto (non oltre il 31/12/2016 - cf. verbale di Accordo) e delle ore di fabbisogno CTG; indicazione chiara e circostanziata degli elementi che giustificano la ripresa dell'attività lavorativa; periodo richiesto superiore al massimale consentito (13 settimane); periodo richiesto: 13 settimane e 1 giorno
4	TA/F09/03	19/09/2016	10259-B	01798020739	Ind01res15dip	7803488291	JET SRL	BRINDISI	72100	VIA CAIROLI, 28/A	BR	3476	01/07/2016	30/09/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (indicazione prospettive di ripresa della attività lavorativa; obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, di recarsi entro 8 gg al CPF); periodo richiesto superiore al massimale consentito (13 settimane); periodo richiesto: 13 settimane e 1 giorno
5	TA/F09/04	19/09/2016	10259-A	01798020739	Ind01res15dip	7803488291	JET SRL	STATTE	74010	VIA PIGNATELLI	TA	10533	01/07/2016	30/09/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (indicazione prospettive di ripresa della attività lavorativa; obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, di recarsi entro 8 gg al CPF); periodo richiesto superiore al massimale consentito (13 settimane); periodo richiesto: 13 settimane e 1 giorno
6	TA/F09/17	30/09/2016	10956	02495720738	Ind15dip	7805732763	MEDIA EDIZIONI SRL	TARANTO	74100	VIA C. GIOVINAZZI, 9	TA	4582	01/08/2016	31/10/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (indicazione prospettive di ripresa dell'attività lavorativa; obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, di recarsi entro 8 gg al CPF); periodo richiesto superiore al massimale consentito (13 settimane); periodo richiesto: 13 settimane e 1 giorno
7	BA/F10/21	26/10/2016	12488	07404690724	Ind15dip	0917343171	VUENNE TRASPORTI SOCCOOP VIA ILL. VIA RAPPALTO MARONE N.16 70132 BARI	VALENZANO	70010	VIALE DELLA REPUBBLICA NR.17	BA	429	13/10/2016	31/12/2016	IL VERBALE DI CONSULTAZIONE NON RIPORTA QUANTO PREVISTO AL PUNTO 5.1 ACCORDO 20.01.2016 (obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori, di recarsi entro 8 gg al CPF)